

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 23 DEL 14.02.2012

OGGETTO:

Approvazione della “Convenzione per l’utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti” con il Comune di Verona – Emergenza Nord Africa.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;

PREMESSO che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, all’art. 26, comma 6, stabilisce che “l’eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;

RILEVATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell’ESU comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con soggetti esterni all’ambito universitario, da considerare comunque utenti ESU;

VISTO il Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011 con il quale è approvato il testo della Convenzione “tipo” da applicare a persone giuridiche pubbliche e private;

RILEVATO che ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D al Contratto di Appalto con la gestione del servizio ristorazione per l'ESU di Verona, espressamente richiamato dall'art. 1 del medesimo contratto, viene stabilito che:

“I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall'ESU mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall'allegato 4 “Modulo offerta” sub a).

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza.

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all'ESU.

B - Alla ditta è consentito dall'ESU di erogare, in un apposito spazio limitato ed attrezzato opportunamente, il servizio di ristorazione anche ad utenti diversi da quelli ESU purchè la medesima ditta sia in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

La ditta garantisce che non verranno pregiudicati in alcun modo i livelli qualitativi del servizio riservato prioritariamente agli utenti ESU a causa della presenza di altri utenti.

La ditta comunica all'ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni.”

RILEVATO che, nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l'Azienda può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;

CONSIDERATA la richiesta avanzata dal Comune di Verona – Coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza riguardo alla possibilità di accesso al servizio di ristorazione a favore di un gruppo di 18 migranti – Emergenza Nord Africa per il periodo 16 febbraio 2012 – 15 maggio 2012 (prot. n. 32604 del 10.02.2012 – ns. prot. n. 000394 pos. 2/4 del 10.02.2012), con costi a carico del citato Comune;

RITENUTO di aderire alla richiesta in argomento;

VALUTATO che tale richiesta non può essere soddisfatta applicando le condizioni previste dalla “Convenzione Tipo” adottata con Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011 in quanto necessita di specifiche previsioni normative;

VISTO il testo della “Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti”, allegato “A” al presente Decreto del quale costituisce parte integrante;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n.390;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU n. 9 del 18 marzo 2008;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare la “Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti”, allegato “A” al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell’Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno 15.02.2012.

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

TRA

l’ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede a Verona, via dell’Artigliere 9, 37129 – Codice fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata “Azienda”, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell’Azienda presso la quale è domiciliato per la carica;

E

Il Comune di Verona, di seguito denominato “Comune”, con sede e domicilio fiscale in Verona, Piazza Bra, 1, C.F. /P. IVA 00215150236, in persona del Dirigente del coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza Dott. Stefano Molon, nato a Verona (VR) IL 17.04.1956;

PREMESSO

- che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, all’art. 26, comma 6, stabilisce che “l’eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;
- che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell’ESU comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con realtà esterne all’ambito universitario;
- RILEVATO che ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D al Contratto di Appalto con la gestione del servizio ristorazione per l’ESU di Verona, espressamente richiamato dall’art. 1

del medesimo contratto, viene stabilito che:

“I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall’ESU mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall’allegato 4 “Modulo offerta” sub a).

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza.

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all’ESU.

B - Alla ditta è consentito dall’ESU di erogare, in un apposito spazio limitato ed attrezzato opportunamente, il servizio di ristorazione anche ad utenti diversi da quelli ESU purchè la medesima ditta sia in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

La ditta garantisce che non verranno pregiudicati in alcun modo i livelli qualitativi del servizio riservato prioritariamente agli utenti ESU a causa della presenza di altri utenti.

La ditta comunica all’ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni.”

- RILEVATO che, nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la

gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l'Azienda può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;

- CONSIDERATO che il Comune ha chiesto con nota n. 32604 del 10.02.2012 di poter usufruire del servizio di ristorazione ESU di Verona, utilizzando l'apposito badge personale fornito da ESU di Verona, per n. 18 migranti nell'ambito dell'intervento denominato "Emergenza Nord Africa" a pranzo e cena con frequenza giornaliera dal 16 febbraio 2012 al 15 maggio 2012, con un costo massimo per pasto pari a 6,5 euro, a carico del Comune, modulato a seconda del tipo di pasto consumato(intero, ridotto, mini);

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda mette a disposizione del Comune soggetto giuridico di diritto pubblico il proprio servizio ristorazione per l'accesso agli utenti individuati con nota n. 32604 del 10.02.2012.

L'elenco potrà essere aggiornato, modificato o integrato con successive comunicazioni da parte del Comune.

ART. 2

Il Comune trasmette all'Azienda l'elenco degli utenti cui, ai sensi del presente negozio, consentire l'accesso al servizio di ristorazione. Tale servizio verrà svolto durante tutto l'anno presso i ristoranti universitari "San Francesco" e "Le Grazie", per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite dall'Azienda in favore degli studenti e con l'esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

ART. 3

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle previste dai contratti di appalto stipulati tra l'Azienda e le società appaltatrici del servizio di ristorazione. L'offerta delle diverse composizioni dalla data della presente convenzione è quella esposta all'art. 4.

L'Azienda si riserva di introdurre nuove tipologie di pasto o di modificare quelle ora offerte dandone comunicazione.

ART. 4

Il costo del singolo pasto viene determinato, in relazione alle consumazioni standard, dall'Azienda anche in rapporto ad eventuali contratti con ditte appaltatrici del servizio ristorazione. I prezzi che verranno addebitati al Comune per il servizio oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

Tipologia pasto	Descrizione	Tariffa
Pasto INTERO	Primo, secondo (caldo o freddo), contorno, frutta/dessert/dolce, pane, una bevanda	6,50
	1) pizza, frutta/dessert/dolce, una bevanda	6,50
Pasto RIDOTTO	2) primo, contorno, frutta/dessert/dolce, una bevanda	5,20
	3) secondo (caldo o freddo), contorno, pane, una bevanda	5,20
Pasto MINI	5) primo, pane, una bevanda	4,00
SOSTITUZIONI	il primo, il secondo e il contorno possono essere sostituiti rispettivamente con uno yogurt	

ART. 5

Per ogni utente indicato nell'elenco, l'Azienda rilascia un'apposita tessera personale numerata a banda magnetica od altro documento abilitante all'utilizzo del servizio, alle tariffe di cui all'art. 4.

I documenti dovranno essere esibiti ai cassieri per la consumazione di ogni pasto e la conseguente contabilizzazione.

In caso di smarrimento della tessera l'utente dovrà dare immediata comunicazione scritta al Comune, che provvederà a richiedere all'Azienda l'immediata disabilitazione ed emissione di una nuova tessera.

ART. 6

Il Comune, su presentazione di regolare fattura corredata dai tabulati comprovanti l'utilizzo del servizio da parte di ogni singolo utente completi di giorno, turno e ora in cui è stato consumato il pasto, provvederà a corrispondere all'Azienda l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasti consumati.

Il pagamento verrà tramite versamento sul conto corrente intestato al Tesoriere ESU presso il Banco Popolare di Verona e Novara SCARL, Agenzia Veronetta "S", IBAN: IT63C0518811711000000000600, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni l'Azienda è autorizzata ad addebitare gli interessi di mora per un importo pari a quello dell'interesse legale.

ART. 7

L'Azienda si riserva di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

ART. 9

L'Azienda concorderà con il Comune la variazione del prezzo del pasto in relazione alle proprie politiche gestionali e nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 10

La presente convenzione ha durata di mesi 3 (tre), con decorrenza dal 16 febbraio 2012 e scadenza il 15 maggio 2012, salvo disdetta di una delle

parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di cessazione della competenza in materia di servizio di ristorazione universitaria in capo all'ESU di Verona.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale scadenza tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione.

ART. 11

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, il Comune e ESU si impegnano, quale autonomi titolari del trattamento, ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 smi., nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 13

Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico delle parti in egual misura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR.26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa,

sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.

Verona,

Il Dirigente	IL DIRETTORE
Coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza	
Comune di Verona	ESU di Verona
Dott. Stefano Molon	(Dott. Gabriele Verza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ESU di Verona e il Comune dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei richiamati articoli 10 e 14 del presente contratto.

Il Dirigente	IL DIRETTORE
Coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza	
Comune di Verona	ESU di Verona
Dott. Stefano Molon	(Dott. Gabriele Verza)